SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 marzo 2008.

Ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 2007, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008 è stato differito al 31 marzo 2008;

Vista la richiesta pervenuta da parte dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di un ulteriore differimento del predetto termine, in relazione alle difficoltà di approvazione del bilancio;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2008.

Roma, 20 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02132

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987 per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 9/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo,

versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 e, per i programmi ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, al 2 per cento nel 2009, del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della commissione europea n. C(2007) 6584, del 20 dicembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Slovenia, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 2777, in data 4 febbraio 2008, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 16.311.206;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, dell'importo complessivo posto a carico del fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Slovenia 2007/2013 è pari, rispettivamente, ad euro 326.224 e ad euro 489.336.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 347

08A02086

DECRETO 28 febbraio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987 per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 10/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un

importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 6556, del 20 dicembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Svizzera, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 2778, in data 4 febbraio 2008, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 22.937.286;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per il 2008, dell'importo complessivo posto a carico del fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Svizzera 2007/2013 è pari, rispettivamente, ad euro 458.746 e ad euro 688.119.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della regione Lombardia in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 348

08A02087

DECRETO 18 marzo 2008.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi relativamente al trimestre 1° ottobre 2007-31 dicembre 2007. Applicazione dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2008 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2007 - 31 dicembre 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2007 - 31 dicembre 2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio

del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2007 - 31 dicembre 2007, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2008 - 31 marzo 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2007
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2008

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO* *in unità di euro*	*TASSI MEDI* *(su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,91
	oltre 5.000	9,88
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,39
	oltre 5.000	6,84
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,28
	oltre 50.000	6,81
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,18
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	16,77
	oltre 5.000	12,35
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	16,47
	oltre 5.000	10,26
LEASING	fino a 5.000	11,81
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,51
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,42
	oltre 50.000	7,10
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	16,20
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,78
	oltre 5.000	10,60
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		6,04
- A TASSO VARIABILE		6,00

<u>AVVERTENZA</u>: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2007; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

( ) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medie e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

08A02032

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2008.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera n. 135 del 12 marzo 2007 con la quale la Giunta provinciale di Milano designa l'ing. Serenella Corbetta quale consigliera provinciale di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* dell'ing. Serenella Corbetta allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Milano;

Decreta:

L'ing. Serenella Corbetta è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)	**CORBETTA SERENELLA**

Esperienza professionale

Date	02/02/2002 → oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Responsabile Risorse Umane
Principali attività e responsabilità	Gestione delle relazioni sindacali in ambiente molto conflittuale (manodopera prettamente femminile) Organizzazione del lavoro: processo di riorganizzazione aziendale per decentramento produttivo nell'est europeo Selezione e formazione del personale: pianificazione del fabbisogno formativo in aderenza alla norma ISO 9001:2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro	T&G S.p.A. Via Tommaso Edison n. 2, 20040, Burago di Mogora (MI), Italia
Tipo di attività o settore	Metalmeccanico Industria
Date	01/01/1995 - 02/02/2002
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente di organizzazione del lavoro
Principali attività e responsabilità	Pratiche di assunzione, dimissioni del personale Selezione del personale Rapporti con gli Istituti Creazione di uno staff direzionale fortemente motivato che ha permesso di rispondere rapidamente alla flessione del mercato con una riorganizzazione che ha coinvolto ogni livello aziendale Risoluzione delle problematiche di stagionalità dell'azienda con il ricorso a forme di lavoro flessibili Collaborazione alla stesura del documento di Valutazione dei rischi, anche grazie ad un corso specifico per responsabile del servizio prevenzione e protezione
Nome e indirizzo del datore di lavoro	T&G S.p.A. Via Tommaso Edison n. 2 20040, Burago di Molgora (MI), Italia Fancy srl (stesso gruppo T&G S.p.A.)
Tipo di attività o settore	Metalmeccanico Industria
Date	10/09/1993 - 29/06/1995
Lavoro o posizione ricoperti	Professore di Informatica
Principali attività e responsabilità	Insegnamento dell'informatica di base in un istituto tecnico sperimentale statale

Tipo di attività o settore	SCUOLA PUBBLICA
Istruzione e formazione	
Date	10/2005
Titolo della qualifica rilasciata	ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Industriale, Civile, Informatico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	POLITECNICO DI MILANO
Date	1988 - 2005
Titolo della qualifica rilasciata	LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI AD INDIRIZZO ECONOMICO ORGANIZZATIVO
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	POLITECNICO DI MILANO
Date	09/1983 - 06/1988
Titolo della qualifica rilasciata	MATURITA' SCIENTIFICA
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	LICEO SCIENTIFICO ETTORE MAJORANA DESIO (MI)
Capacità e competenze personali	
Madrelingua(e)	**ITALIANO**
Altra(e) lingua(e)	

Autovalutazione	**Comprensione**				**Parlato**				**Scritto**	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
INGLESE	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	B2	Utente autonomo	C1	Utente avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali	Attività Amministrativa in qualità di Assessore (per 3 mandati) nella mia cittadina di residenza, sempre con deleghe tecnico organizzative: bilancio, qualità, personale, informatica, comunicazione, parità uomo - donna
Capacità e competenze organizzative	Consigliere di Amministrazione del Consorzio di formazione superiore Villa Greppi, con delega alla comunicazione sociale
Capacità e competenze informatiche	Utilizzo diversi pacchetti applicativi ed utilità di programmazione in sistemi DOS, WINDOWS, AS400, SAP. Ho recentemente seguito corsi di Word ed Excel avanzato, Power Point, Access.
Altre capacità e competenze	Attività sportiva: nuoto Lettura (Simenon, Christie, Manfredi, ...)
Patente	B

08A01963

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2008.

Procedure attuative dell'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilità del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2003, n. 73, attuativo del menzionato art. 55 della legge n. 448/2001 per l'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2003, n. 210, con il quale è stato effettuato il riparto dello stanziamento 2003 del Fondo summenzionato e sono state dettate modalità di ammissione al predetto Fondo per l'anno 2003;

Vista la sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140;

Visto, in particolare, l'art. 7-*sexies* del summenzionato decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, recante «disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», che dispone che «al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed è autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che «i residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento»;

Considerato che le modalità applicative del predetto decreto-legge n. 168/2004 da parte della Ragioneria generale dello Stato hanno comportato il taglio di tutti i fondi destinati all'attuazione dell'art. 55 della legge n. 448/2001, che residuavano dopo l'impegno, da parte del Servizio centrale di segreteria del CIPE, degli importi relativi ad iniziative per le quali alla data del 31 dicembre 2003 risultavano espletati gli adempimenti previsti nei summenzionati decreti ministeriali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ai sensi del quale la segreteria del Comitato per la programmazione economica (CIPE) è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con esclusivo riferimento alle funzioni di supporto al Comitato;

Considerato che a seguito di tale trasferimento alcune competenze finora svolte dalla predetta segreteria, tra cui l'attuazione degli articoli 54 e 55 della summenzionata legge n. 448/2001, sono state attribuite al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 2007, n. 218;

Considerato che, a causa delle vicende giurisprudenziali occorse e delle intervenute modifiche normative e di assetto organizzativo delle strutture competenti, non è stato possibile assicurare continuità all'azione amministrativa intesa a dare attuazione all'art. 55 della legge n. 448/2001;

Considerato che tale mancanza di continuità ha ingenerato nei soggetti beneficiari incertezza sul procedimento da seguire e sulla effettiva disponibilità dei fondi, incertezza riverberatasi sui tempi di affidamento dei lavori e di conclusione degli interventi, con conseguente presentazione di numerose richieste di proroga, rimaste in alcuni casi non evase;

Ritenuta, quindi, la necessità di ridisciplinare la materia, al fine di definire regole procedimentali adeguate e termini certi per i beneficiari con l'intento di accelerare la conclusione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle iniziative presentate, dalle regioni e dagli enti locali, ricomprese negli elenchi allegati ai decreti ministeriali 4 febbraio 2003 e 18 luglio 2003 menzionati in premessa.

2. Resta ferma l'esclusione dalla ammissibilità a finanziamento per le iniziative per le quali, alla data del 31 dicembre 2003, non erano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nei decreti medesimi, nonché quelle per le quali, a seguito dell'applicazione del decreto-legge n. 168/2004 citato in premessa, non sono state impegnate somme a valere sulle disponibilità originarie.

Art. 2.

Erogazioni

1. L'erogazione del contributo, a cura del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale, compatibilmente con le disponibilità di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverrà in quattro soluzioni con le seguenti modalità: una quota pari al 20% a titolo di anticipazione a richiesta dell'ente assegnatario; due quote pari ciascuna al 35% alla comunicazione da parte dell'ente dell'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota precedentemente erogata; una quota pari al 10 %, a titolo di saldo, ad intervenuta trasmissione da parte dell'ente medesimo, del certificato di collaudo dell'opera.

Art. 3.

Adempimenti e responsabilità dell'ente assegnatario

1. L'ente assegnatario, prima della richiesta dell'anticipazione del contributo di cui all'art. 2, e a pena di decadenza dal contributo stesso, trasmette al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale un documento informativo nel quale sono indicati:

a) l'iscrizione dell'importo corrispondente al finanziamento accordato ai sensi dei decreti ministeriali di cui all'art. 1 nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004, come previsto dall'art. 7-*sexies* del decreto-legge n. 80/2004 richiamato in premessa;

b) le fonti di copertura finanziaria, tali da garantire la realizzazione dell'intervento, quali risultanti da atti deliberativi o concessori dei cofinanziamenti necessari perfezionati e idonei a produrre i relativi effetti;

c) il cronoprogramma delle attività fino alla completa realizzazione dell'intervento e l'impegno all'invio, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, del quadro economico aggiornato ed approvato con le eventuali economie di gara;

d) la data prevista di consegna dei lavori, nel rispetto del termine di cui all'art. 5;

e) la data prevista di entrata in esercizio dell'opera, nel rispetto del termine di cui all'art. 5.

2. L'ente assegnatario è esclusivo responsabile della veridicità delle informazioni contenute nel documento indicato, nonché della corretta attuazione, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale, dell'intervento ammesso a finanziamento.

Art. 4.

Utilizzo di economie

1. Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Termini

1. La consegna dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1 dovrà in ogni caso e a pena di decadenza essere effettuata entro il 30 settembre 2008.

2. La comunicazione formale dell'avvenuta consegna dei lavori verrà trasmessa al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

3. L'entrata in esercizio dovrà avvenire entro e non oltre il 30 marzo 2012.

Art. 6.

Revoche

1. Qualora non venga rispettato il termine indicato all'art. 5, comma 1, o non sia rispettata la veridicità di quanto dichiarato alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale accerterà la decadenza con proprio decreto comunicato all'ente assegnatario.

2. Nelle ipotesi in cui altri dati dichiarati nel documento informativo di cui all'art. 3 risultino comunque inesatti ovvero qualora emergano gravi irregolarità nell'impiego del contributo assentito, intendendosi come tale anche il mancato rispetto del termine di entrata in esercizio di cui all'art. 5, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale, avvalendosi per l'accertamento delle indicate irregolarità anche dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici, avvierà un procedimento per la revoca parziale o totale del finanziamento in relazione alla gravità dell'irregolarità.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Per le iniziative ricomprese negli elenchi allegati ai decreti di cui all'art. 1 per le quali alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato erogato in tutto o in parte il contributo, l'entrata in esercizio è fissata al 31 dicembre 2008.

2. In caso di mancato rispetto di tale termine il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale avvalendosi dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici, potrà adottare provvedimenti di revoca parziale o totale del finanziamento in relazione alla gravità dell'irregolarità, con proprio decreto, disponendo per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in esercizio e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2009, l'ente assegnatario del finanziamento deve comunicare l'avvenuta entrata in esercizio e il quadro economico definitivo approvato con indicazione delle eventuali economie che dovranno essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 194

08A01990

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2008.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge, come modificato dall'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente l'istituzione delle autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge medesima, che prevede la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti che presentino i necessari requisiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2001, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2001, come modificato dal decreto dello stesso Ministro 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2001, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Porto Torres n. 85 del 3 dicembre 2007, con la quale il comune di Porto Torres concorda sulla necessità che il proprio porto sia ricompreso nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

Vista la delibera del Comitato portuale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci n. 2 del 20 febbraio 2008, nella quale si stabilisce di chiedere al Ministero dei trasporti l'adozione del decreto di estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres;

Vista la nota n. 423 del 3 marzo 2008 della regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei trasporti, nella quale si esprime parere favorevole all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso, la crescita dei livelli occupazionali e l'aumento dei traffici,

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è estesa al porto di Porto Torres.

Art. 2.

L'estensione della circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 è individuata, quanto al porto di Porto Torres, dai seguenti ambiti spaziali: tutte le aree demaniali marittime, le banchine, le altre opere portuali e gli antistanti specchi acquei compresi tra i due punti «A» di coordinate Gauss-Boaga N 4523789,174 - E 1439505,282 e «B» di coordinate Gauss-Boaga N 4521393,367 - E 1450657,067.

Roma, 5 marzo 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A01997

DECRETO 5 marzo 2008.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge, come modificato dall'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente l'istituzione delle autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge medesima, che prevede la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti che presentino i necessari requisiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 1998, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale nel porto di Gioia Tauro;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1998, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 29 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2007, con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotone e Corigliano Calabro;

Vista la nota n. 18497 del 16 luglio 2007 con la quale il comune di Palmi richiede l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi;

Vista la delibera n. 63 del 5 settembre 2007 con la quale la giunta comunale del comune di Palmi chiede l'emissione del decreto ministeriale di estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi;

Vista la delibera n. 13 del 20 dicembre 2007 con la quale il Comitato portuale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ha espresso parere favorevole all'estensione della circoscrizione territoriale al porto di Taureana di Palmi;

Vista la delibera della Giunta regionale della regione Calabria del 21 febbraio 2008, con la quale si esprime parere favorevole alla estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso, la crescita dei livelli occupazionali e l'aumento dei traffici;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è estesa al porto di Taureana di Palmi.

Art. 2.

L'estensione della circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 è individuata, quanto al porto di Taureana di Palmi, dai seguenti ambiti spaziali: tutte le aree demaniali marittime, le banchine, le altre opere portuali e gli antistanti specchi acquei compresi tra il Molo di sopraflutto, a Nord con coordinate Gauss-Boaga E 2595190,475 - N 4249638,858, ed il Molo di sottoflutto, a Sud con coordinate Gauss-Boaga E 2595374,301 - N 4249392,813.

Roma, 5 marzo 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A01998

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERAZIONE 3 marzo 2008.

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

Ritenuto, altresì, di fornire indicazioni per la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in base al quale le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo restano valide ed efficaci;

Delibera:

Art. 1.

1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato «A».

2. La sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato «B».

3. Qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1 secondo lo schema riportato nell'allegato «C».

4. Sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera, le sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

5. Le richieste d'iscrizione presentate secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla deliberazione 26 aprile 2006, n. 1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, devono essere regolarizzate e integrate ai sensi dell'art. 2, comma 30, dello stesso decreto legislativo e delle disposizioni della presente deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine, l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile.

6. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma, 3 marzo 2008

Il presidente: ONORI

ALLEGATO "A"

(articolo 1, comma 1)

marca da bollo

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE ………………………..
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI …………………………

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 212, COMMA 8, D.LGS. 152/06
COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 30, D.LGS 4/08

IMPRESA denominazione: ……………………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale / numero registro imprese: ……………………………………………………………………………….......

Numero di telefono: ……………………………………………………………………………………………..………

Numero di fax: ……………………………..……, e-mail: …………………………………………………………………......

A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE ………………………………………………………..…..

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA……………………………………………………………………………

N°. PROTOCOLLO……………………………………………………………………………………………………

ISCRIZ. N°……………………………*DEL* …………………………………………………………………………

La presente comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- ❑ modello di comunicazione
- ❑ attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00
- ❑ fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti

COMUNICAZIONE

Il/i sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica

in qualità di legale/i rappresentante/i/titolare dell'impresa

denominazione ____

sede legale in ______________ via/p.zza ______________________ C.A.P ______

residenza o sede secondaria con rappresentanza (imprese estere) ______________________

comunica/comunicano ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del D.Lgs. 4/08 che l'impresa intende effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Consapevole/i della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può/possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. stesso

DICHIARA/DICHIARANO

- **che l'impresa svolge la/le seguente/i attività[1]**

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- **che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività**

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti[2]		Caratteristiche [3] [1] [2] [3] [4]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti[2]		Caratteristiche [3] [1] [2] [3] [4]

1 Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.
2 La descrizione delle tipologie di rifiuti deve essere indicata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99.
3 Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:

☐ alla rinfusa ☐ in colli ☐ con veicolo per trasporto specifico ☐ altro ……………………………

- che i veicoli sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO

DICHIARA/DICHIARANO altresì

1. di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di altro Stato residente in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere iscritto al registro delle imprese (le imprese individuali vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo), o nel registro professionale dello Stato di residenza;
4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
5. di non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
   1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
   2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
   3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
8. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Data …………………… Firma ………………………………

Data …………………… Firma ………………………………

Data …………………… Firma ………………………………

estremi del documento di riconoscimento

Documento .... n. ....
Rilasciato il .... da ....

estremi del documento di riconoscimento

Documento .... n. ....
Rilasciato il .... da ....

estremi del documento di riconoscimento

Documento .... n. ....
Rilasciato il .... da ....

- Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione regionale/provinciale ……….. dell'Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152/06 e dal Decreto del Ministro dell'ambiente 28.4.1998 n. 406.
- Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO "B"
(articolo1, comma 2)

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.lgs. 152/06 come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Dd.lgs. 4/08

Il Presidente della Sezione regionale .... dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prot. n. ….. del ….. presentata dall'impresa…………..;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del….. in data………

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa …........................
con sede in …..................

legale rappresentante ……….. …………………………. Codice fiscale: …………………………
comune e data di nascita …………………………………………….

legale rappresentante ……….. …………………………. Codice fiscale: …………………………
comune e data di nascita …………………………………………….

legale rappresentante ……….. …………………………. Codice fiscale: …………………………
comune e data di nascita ………………………………………….....

Attività svolta/e

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal …..............……

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	

Veicoli utilizzabili:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

Art. 2
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
   A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
   C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
   L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
   a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
   b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
   Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario Il Presidente

ALLEGATO "C"
(articolo 1, comma 3)

Schema di provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.lgs. 152/06, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D.lgs. 4/08

Il Presidente della Sezione regionale .... dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, prot. n. ….. del ….. presentata dall'impresa……………;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del….. in data………con la quale è stata rigettata la suddetta comunicazione in quanto…………..

DISPONE
Articolo 1

1. La comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, prot. n. ….. del ….. presentata dall'impresa……………è rigettata per i motivi indicati nelle premesse.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario Il Presidente

08A02039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2854 del 25 febbraio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 2008, dalle ore 10 alle ore 10,30 ed il giorno 25 febbraio 2008 dalle ore 11.45 alle ore 12.30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 546 in data 13 marzo 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 2008, dalle ore 10.00 alle ore 10.30 ed il giorno 25 febbraio 2008 dalle ore 11.45 alle ore 12,30;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 marzo 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A02157

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2008.

Avvio del procedimento «Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 133/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il «Codice»), di recepimento delle direttive 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Vista la «Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la «Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la «Raccomandazione della Commissione adottata il 17 dicembre 2007 n. 2007/879/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», notificata

con il numero C(2007)5406, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante «Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 642/06/CONS, concernente i «Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2006 supplemento ordinario n. 237;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Considerato che i mercati oggetto della presente delibera, sebbene non figurino nell'allegato alla raccomandazione del 17 dicembre 2007, sono attualmente soggetti a regolamentazione, e che, pertanto, al fine di valutare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, possono ancora essere oggetto di regolamentazione *ex ante*, si rileva la necessità di avviare l'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali;

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a) l'identificazione e l'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE);

b) la valutazione del grado di concorrenza dei mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato in ciascuno dei suddetti mercati;

c) la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Linda Russo, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo il termine di conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 12 marzo 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

08A02151

DELIBERAZIONE 19 marzo 2008.

Avvio del procedimento «Mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 145/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 marzo 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito il «Codice»), di recepimento delle direttive 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione adottata il 17 dicembre 2007, n. 2007/879/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2007)5406, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante «Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 380/06/CONS, concernente «Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2006, supplemento ordinario n. 160;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la delibera n. 605/07/CONS del 4 dicembre 2007, recante «Mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici: identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 278;

Considerato che i mercati oggetto della presente delibera, sebbene non figurino nell'allegato alla raccomandazione del 17 dicembre 2007, sono attualmente soggetti a regolamentazione, e che, pertanto, al fine di valutare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, possono ancora essere oggetto di regolamentazione *ex ante*, si rileva la necessità di avviare l'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici internazionali, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per i clienti residenziali e non residenziali;

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a) l'identificazione e l'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici internazionali, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per i clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE);

b) la valutazione del grado di concorrenza dei mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato in ciascuno dei suddetti mercati;

c) la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Mastrovita, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 19 marzo 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

08A02152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante: «Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari».

Il decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante: «Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2008.

08A02183

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Vito Romano

Con decreto interdirettoriale n. 1365 datato 4 dicembre 2007 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio Pubblico Militare a quella dei beni del Patrimonio dello Stato, del bene denominato «Ex Poligono di tiro a Segno» ubicato nel comune di San Vito Romano, riportato nel N.C.T. al foglio n. 4-P.lle n. 152-153-157-159-160-161 per una superficie complessiva di mq. 7838. La p.lla 161 è un fabbricato di mq. 178 circa non censito nel N.C.E.U.

Il bene risulta allibrato alla Partita 312, in testa al Demanio dello Stato - Ramo Guerra.

08A01958

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio cloruro 0,9% Panpharma».

Estratto provvedimento n. 47 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SODIO CLORURO 0,9% PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 100 ml - A.I.C. n. 103799019;

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103799021;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103799033;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103799045.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02060

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio bicarbonato 8,4% Panpharma».

Estratto provvedimento n. 48 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SODIO BICARBONATO 8,4% PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103802017;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103802029.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio 5%, 10%, 33% Panpharma».

Estratto provvedimento n. 49 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario GLUCOSIO 5%, 10%, 33% PANPHARMA, nelle confezioni:

glucosio 5% sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103796013;

glucosio 5% sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103796025;

glucosio 10% sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103796037;

glucosio 10% sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103796049;

glucosio 33% sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103796052;

glucosio 33% sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103796064.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringer lattato con glucosio Panpharma».

Estratto provvedimento n. 50 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario RINGER LATTATO CON GLUCOSIO PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103804011;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103804023;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103804035;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 103804047.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringer lattato Panpharma».

Estratto provvedimento n. 51 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario RINGER LATTATO PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103801015;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103801027;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103801039;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 103801041.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringer con glucosio Panpharma».

Estratto provvedimento n. 52 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario RINGER CON GLUCOSIO PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103800013;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103800025;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103800037;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 103800049.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02065

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-075) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00